

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE

N. 23 IN DATA 17 MAR. 2014

Oggetto: contratto tra l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Valle d'Aosta (ARPA) ed il Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) tra ECOMETER S.n.c. di Introd (AO) e SARAS RICERCHE E TECNOLOGIE S.p.A. di Assemini (CA) per la gestione del servizio di gestione della rete regionale di monitoraggio della qualità dell'aria, con termine finale al 31 luglio 2014. Determinazioni.

IL DIRETTORE GENERALE

visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);

richiamato il provvedimento del Direttore generale n. 160 dell'11 dicembre 2006 di aggiudicazione in via definitiva del servizio di gestione della rete regionale di monitoraggio della qualità dell'aria per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2011 al RTI formato da Saras Ricerche e Tecnologie S.p.A. di Assemini (CA) (per il 40%) ed ECOMETER S.n.c. di Introd (AO) (per il 60%), per una somma complessiva di euro 1.421.988,00, IVA ed oneri fiscali inclusi, a definizione di apposita procedura aperta a rilevanza comunitaria;

richiamati inoltre:

- il proprio provvedimento n. 104 del 30 dicembre 2013 con cui sono stati approvati i documenti tecnico-economici propedeutici all'avvio della procedura aperta per l'affidamento del servizio di gestione e manutenzione "full service" della rete regionale di monitoraggio della qualità dell'aria per la durata di 5 (cinque) anni;
- il proprio provvedimento n. 105 in data 30 dicembre 2013 cui è stata disposta la proroga del detto contratto per il periodo dal 1° gennaio al 31 luglio 2014, nelle more della definizione della relativa procedura di gara;

vista la copia autentica dell'atto notarile costitutivo del Raggruppamento Temporaneo d'Imprese con mandato collettivo di rappresentanza e procura n. 570249 rep. del 14 dicembre 2006 (prot. ARPA n. 2815 del 19 aprile 2007), ed in particolare:

- a) l'articolo 3 con cui la società SARAS RICERCHE E TECNOLOGIE S.p.A. è designata come impresa mandataria con conferimento di apposito mandato speciale con rappresentanza irrevocabile e gratuito;
- b) l'articolo 4 che prescrive che, ai soli fini interni e quindi senza alcun riflesso nei confronti di ARPA, le imprese dichiarano che l'obbligazione stipulata è da dividersi tra ciascuna di loro ai sensi dell'articolo 1298 del Codice civile secondo la seguente ripartizione per quote:
 - 60% a favore di ECOMETER S.p.A.;

- 40% a favore di SARAS RICERCHE E TECNOLOGIE S.p.A.;

preso inoltre atto della prescrizione di cui al citato articolo 3 dell'atto notarile costitutivo del descritto RTI secondo cui le imprese raggruppate emetteranno fatture separate il cui importo dovrà corrispondere a quello della relativa contabilità, documenti contabili che verranno trasmessi al soggetto appaltante dalla mandataria;

visto poi il contratto di appalto del servizio di gestione della rete regionale di monitoraggio della qualità dell'aria per il periodo 1° gennaio 2007 – 31 dicembre 2011, sottoscritto in data 18 dicembre 2006, ed in particolare l'articolo 2 che prescrive che i pagamenti verranno disposti previa presentazione di regolari fatture e note spese nelle percentuali sopra rappresentate;

rilevata l'esigenza tecnica, manifestata dalla Sezione Aria ed Energia, di effettuare alcuni interventi diretti a variare la consistenza della rete regionale di monitoraggio della qualità dell'aria (RMQA), sia in riduzione sia in aumento, per l'entità economica stimata in compensazione di euro 8.528,76 (ottomincinquecentoventotto/76), IVA ed oneri fiscali esclusi, sulla base dei costi del relativo contratto di appalto stipulato in data 18 dicembre 2006;

contattata pertanto la società SARAS RICERCHE E TECNOLOGIE S.p.A., in qualità di capogruppo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito con Ecometer S.n.c., con nota prot. ARPA n. 2350 in data 11 marzo 2014, al fine di chiedere ai citati operatori economici di provvedere alle variazioni della rete regionale di monitoraggio della qualità dell'aria (RMQA), consistenti in:

INTERVENTI	
IN RIDUZIONE	IN AUMENTO
spegnimento stazione di Morgex con relativa strumentazione	approntamento e ricollocazione della cabina di Morgex in nuovo sito di Aosta
spegnimento sensore di pressione dalla stazione di Cogne	
spegnimento di NOx e O3 della stazione di Etroubles	
disattivare TEOM PM2.5 e ACCU system della stazione di AO-Plouves	
Spegnimento dell'analizzatore di SO2 della stazione di AO-Plouves	

	ricollocazione e riattivazione della strumentazione della stazione di Aosta V. I Maggio nell'area AO-Pépinère comprensivo di allestimento del sito
	affitto campionatore Partisol per interconfronto AO Pépinère-I Maggio

vista la nota pervenuta in data 11 marzo 2014 (prot. ARPA n. 2364 in pari data) con cui la ditta SARAS RICERCHE TECNOLOGICHE S.p.A. ha manifestato, in nome per conto del raggruppamento affidatario del servizio, la disponibilità a provvedere alle variazioni necessitate;

ritenuto quindi di approvare la variante contrattuale inerente alla modifica della consistenza della rete regionale di monitoraggio della qualità dell'aria (RMQA) senza aumento del prezzo contrattuale;

preso atto altresì che, con riferimento al proprio provvedimento n. 105 in data 30 dicembre 2013, si rende necessario integrare, per mero errore materiale di calcolo dovuto ad intervenute rimodulazioni delle prestazioni oggetto del servizio, l'impegno di spesa assunto per la spesa di euro 427,00 (quattrocentoventisette/00), IVA ed oneri fiscali inclusi, da ripartirsi su base mensile;

visto il bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 2014 e triennale 2014/2016, approvato con provvedimento del Direttore generale n. 107 in data 31 dicembre 2013, approvato, in sede di controllo ed in via condizionata, con deliberazione della Giunta regionale n. 97 in data 31 gennaio 2014;

visto il provvedimento del Direttore generale n. 96 del 1° giugno 2009, con il quale è delegata al sottoscritto la contrattazione per l'acquisizione di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria;

vista la legge regionale 24 novembre 1997, n. 37 concernente la disciplina della vigilanza e del controllo sugli atti dell'ARPA ed accertato che il presente provvedimento non è soggetto al controllo preventivo da parte della Giunta regionale;

ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile in relazione alla necessità di formalizzare senza ulteriore indugio, anche ai fini contabili, la variante contrattuale in parola, anche ai fini di garantire l'ottimizzazione del servizio in termini tecnici;

DISPONE

1. di approvare la variante del contratto tra l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Valle d'Aosta (ARPA) ed il Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) tra ECOMETER S.n.c. di Introd (AO) e SARAS RICERCHE E TECNOLOGIE S.p.A. di Assemini (CA) per la gestione del servizio di gestione della rete regionale di monitoraggio della qualità dell'aria, con termine finale al 31 luglio 2014, inerente alla modifica della consistenza della rete regionale di

monitoraggio della qualità dell'aria (RMQA), come in premesse descritta, senza aumento del prezzo contrattuale;

2. di integrare inoltre, per il periodo dal 1° gennaio al 31 luglio 2014 e per i motivi esposti in premessa, l'impegno di spesa assunto con proprio provvedimento 105/2013 in favore del suddetto Raggruppamento, per euro 427,00 (quattrocentoventisette/00), IVA ed oneri fiscali inclusi, come segue:
 - a) la somma di euro 170,80 (centosettanta/80), pari al 40% dell'importo complessivo in favore di SARAS RICERCHE E TECNOLOGIE S.p.A. con la seguente imputazione contabile:
 - euro 160,00 (centosessanta/00), Iva ed oneri fiscali inclusi, al capitolo 145 del titolo I (Acquisizione di beni e servizi) - sub stanziamento 4 Sezione Aria - del bilancio di questo ente per il triennio 2014/2016, esercizio finanziario provvisorio 2014 (contabilità analitica: c.d.c. 12, f.p. 4);
 - euro 10,80 (dieci/80), Iva ed oneri fiscali inclusi, al capitolo 200 del titolo II (Acquisizione e manutenzione straordinaria di beni immobili e strumentazioni) - sub stanziamento 4 Sezione Aria - del bilancio di questo ente per il triennio 2014/2016, esercizio finanziario provvisorio 2014 (contabilità analitica: c.d.c. 12, f.p. 4);
 - b) la somma di euro 256,20 (duecentocinquantasei/20), pari al 60% dell'importo complessivo in favore di ECOMETER S.n.c., con la seguente imputazione contabile:
 - euro 240,00 (duecentoquaranta/00), Iva ed oneri fiscali inclusi, al capitolo 145 del titolo I (Acquisizione di beni e servizi) - sub stanziamento 4 Sezione Aria - del bilancio di questo ente per il triennio 2014/2016, esercizio finanziario provvisorio 2014 (contabilità analitica: c.d.c. 12, f.p. 4);
 - euro 16,20 (sedici/20), Iva ed oneri fiscali inclusi, al capitolo 200 del titolo II (Acquisizione e manutenzione straordinaria di beni immobili e strumentazioni) - sub stanziamento 4 Sezione Aria - del bilancio di questo ente per il triennio 2014/2016, esercizio finanziario provvisorio 2014 (contabilità analitica: c.d.c. 12, f.p. 4);
3. di dichiarare il presente provvedimento non soggetto al controllo preventivo da parte della Giunta regionale;
4. l'immediata eseguibilità del presente atto.



Il Direttore generale
Giovanni Agnesod